

**DELIBERAZIONE 10 LUGLIO 2024**  
**278/2024/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA WEDGE POWER S.R.L., NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., IN RELAZIONE ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ T0734976**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1302<sup>a</sup> riunione del 10 luglio 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Con reclamo presentato in data 13 dicembre 2023 (prot. Autorità 78243 del 13 dicembre 2023), Wedge Power S.r.l. (di seguito: Wedge Power o reclamante) ha

- contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) il presunto ritardo nell'attivazione della connessione di un impianto di produzione da fonte idrocarburi fossili, associato al POD IT001E02514569, in relazione alla pratica di connessione avente codice di rintracciabilità T0734976;
2. con nota del 20 dicembre 2023 (prot. 80189), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
  3. con nota del 4 gennaio 2024 (prot. Autorità 1252 del 5 gennaio 2024), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
  4. con nota del 31 gennaio 2024 (prot. 7462), l'Autorità ha trasmesso a reclamante e gestore una prima richiesta di informazioni;
  5. con nota del 5 febbraio 2024 (prot. Autorità 8559 del 6 febbraio 2024), Wedge Power ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
  6. con nota del 12 febbraio 2024 (prot. Autorità 10428 del 12 febbraio 2024), anche e-distribuzione ha risposto alla citata richiesta di informazioni;
  7. con nota del 10 aprile 2024 (prot. 26373), l'Autorità ha trasmesso alle parti una seconda richiesta di informazioni, chiedendo contestualmente al reclamante il consenso alla proroga del termine di conclusione del procedimento di trattazione del reclamo ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della Disciplina;
  8. con nota del 12 aprile 2024 (prot. Autorità 26999 del 12 aprile 2024), Wedge Power ha espresso il proprio consenso alla suddetta proroga;
  9. con nota del 18 aprile 2024 (prot. Autorità 28459 del 18 aprile 2024), il gestore ha risposto alla seconda richiesta di informazioni;
  10. con nota del 19 aprile 2024 (prot. Autorità 28638 del 19 aprile 2024), anche il reclamante ha risposto alla suddetta richiesta di informazioni;
  11. con nota del 21 maggio 2024 (prot. 36967), l'Autorità ha convocato un'audizione delle parti e contestualmente ha richiesto loro ulteriori informazioni;
  12. con nota del 22 maggio 2024 (prot. Autorità 37239 del 22 maggio 2024), Wedge Power ha risposto alla sopracitata richiesta di informazioni;
  13. con nota del 27 maggio 2024 (prot. Autorità 38271 del 28 maggio 2024), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni;
  14. in data 28 maggio 2024, si è tenuta la citata audizione - il cui verbale è stato trasmesso alle parti in data 29 maggio 2024 (prot. 38720) - nel corso della quale, tra l'altro, è stato chiesto al gestore di trasmettere, entro il successivo 14 giugno 2024, alcuni documenti, concedendo al reclamante termine al 21 giugno 2024 per eventuali repliche;
  15. in data 20 giugno 2024 (prot. Autorità 43411 del 20 giugno 2024), e-distribuzione ha inviato i documenti richiesti in audizione;
  16. in data 20 giugno 2024 (prot. Autorità 43410 del 20 giugno 2024), Wedge Power ha trasmesso la propria replica;
  17. in data 21 giugno 2024, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

18. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:

- l'articolo 1, comma 1, che prevede per ogni lettera sottoelencata le seguenti definizioni:
  - f) la data di completamento dei lavori sul punto di connessione è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
  - g) la data di completamento della connessione è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione;
  - h) la data di completamento dell'impianto è la data di invio della comunicazione del completamento della realizzazione dell'impianto di produzione;
  - p) l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;
  - q) l'impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
  - dd) la potenza in immissione richiesta è il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l'utente sia disconnesso;
  - mm) il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- l'articolo 1, comma 2, lettera d), secondo cui le MCC sono le modalità e condizioni contrattuali predisposte dai gestori di rete per l'erogazione del servizio di connessione;
- l'articolo 1, comma 2, lettera e), secondo cui la STMG è la soluzione tecnica minima generale per la connessione;
- l'articolo 3 che disciplina le MCC per l'erogazione del servizio di connessione;
- l'articolo 3, comma 2, lettera f), secondo cui le MCC devono prevedere le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;

- l'articolo 7, comma 3, lettere b) e c), secondo cui, tra l'altro, il gestore di rete trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante:
  - la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) del TICA e di cui all'articolo 8 del TICA;
  - le opere strettamente necessarie alla connessione: cioè le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili nel punto di connessione, nonché le eventuali altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
- l'articolo 7, comma 9, secondo cui, a seguito dell'accettazione del preventivo per la connessione e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo per la connessione;
- l'articolo 7, comma 10, lettera a), secondo cui, completate le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete la comunicazione di completamento delle medesime opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
- l'articolo 8 che disciplina le modalità di definizione della STMG;
- l'articolo 9, comma 8, secondo cui il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo per la connessione, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo per la connessione, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente. In tali casi, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche di cui all'articolo 9, comma 5 del TICA, al netto delle tempistiche di cui all'articolo 9, comma 9 del TICA;
- l'articolo 10, comma 1, lettera b), secondo cui, tra l'altro, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 giorni lavorativi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro.  
Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture in alta tensione, il gestore di rete comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per la connessione, descrivendo gli interventi da effettuare sulle infrastrutture in alta tensione. Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi

- interventi su infrastrutture di altri gestori di rete, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di rete di cui alla Parte V, Titolo II, del TICA;
- l'articolo 10, comma 4, secondo cui, tra l'altro, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6 del TICA;
  - l'articolo 10, comma 6, secondo cui, tra l'altro, il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete;
  - l'articolo 14, comma 2, secondo cui, tra l'altro, qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dall'articolo 10, comma 1 del TICA, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4 del TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 del TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino a un massimo di 120 giorni lavorativi;
  - l'articolo 35 che disciplina le modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione sia effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori.

#### **QUADRO FATTUALE:**

19. In data 3 luglio 2015, Wedge Power ha presentato a e-distribuzione una richiesta di connessione, avente codice di rintracciabilità T0734976, in relazione ad un impianto di produzione da fonte idrocarburi fossili con potenza in immissione di 4700 kW;
20. in data 30 novembre 2015, una volta completato il coordinamento con Terna S.p.A. (di seguito: Terna) previsto dall'art. 35 del TICA, e-distribuzione ha emesso il preventivo di connessione;
21. in data 3 febbraio 2016, il reclamante ha accettato il suddetto preventivo;
22. in data 17 luglio 2017, il reclamante ha trasmesso al gestore, tramite il Portale produttori, la comunicazione di chiusura procedimento iter autorizzativo, dichiarando di aver ottenuto tutte le autorizzazioni per l'impianto di produzione in parola e per le opere di rete;
23. in data 30 ottobre 2017, il reclamante ha rivolto al gestore una richiesta di attivazione transitoria tramite POD virtuale;

24. in data 14 dicembre 2017, e-distribuzione ha confermato la disponibilità all'attivazione transitoria richiesta per l'intera potenza in immissione di 4.700 kW, limitatamente all'orizzonte temporale necessario per realizzare la Cabina Primaria "Cuneo Est" prevista nel preventivo accettato dal produttore;
25. in data 18 marzo 2018, il reclamante ha trasmesso al gestore la dichiarazione di fine lavori dell'impianto di produzione;
26. in data 11 luglio 2018, e-distribuzione ha comunicato l'ultimazione delle opere necessarie alla realizzazione della connessione transitoria;
27. in data 12 luglio 2018, il gestore ha attivato l'impianto oggetto della presente decisione in regime transitorio per l'intera potenza in immissione (garantendo quindi l'immissione totale della produzione), previa sottoscrizione in data 29 giugno 2018 di una specifica convenzione siglata tra e-distribuzione e la società AGC Flat Glass Italy S.r.l. per l'utilizzo dell'infrastruttura elettrica di AGC stessa (di proprietà e manutenzione AGC), in conformità ai disposti normativi contemplati dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel dell'Autorità - Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC);
28. in data 11 luglio 2023, il gestore ha completato le opere strettamente necessarie per la connessione definitiva;
29. in data 12 luglio 2023, l'impianto in questione è stato connesso alla rete in regime permanente;
30. in data 16 novembre 2023, fallisce un tentativo di conciliazione tra le parti innanzi al Servizio Conciliazione;
31. in data 13 dicembre 2023, Wedge Power ha adito la presente sede giustiziale.

**ARGOMENTAZIONI DELLA RECLAMANTE:**

32. Wedge Power contesta a e-distribuzione il ritardo nell'attivazione del proprio impianto di produzione, in quanto *"i tempi realizzativi previsti per la costruzione della Cabina e delle relative infrastrutture di rete accessorie per la connessione della Centrale erano stati da E-DISTRIBUZIONE S.P.A. ufficialmente definiti in anni due e comunicati alla Scrivente Società"*;
33. il reclamante afferma di aver *"consegnato a ED tutte le autorizzazioni richieste e ritenute necessarie dal gestore con comunicazione del 17 luglio 2017, tra le quali era presente quella di RFI, non quella di SNAM in quanto non richiesta dal gestore"*;
34. al riguardo, Wedge Power ritiene, *"sulla base della circostanza che ED ha riferito di aver richiesto una nuova autorizzazione a RFI, che quella ottenuta e consegnata al gestore fosse stata lasciata scadere"*;
35. il reclamante dichiara, inoltre, che *"nessuna richiesta relativa all'integrazione dell'iter autorizzativo, né richieste di sospensione sono state trasmesse da ED al reclamante"*;
36. Wedge Power evidenzia, altresì, che - a fronte di una richiesta di integrazione di iter autorizzativo formulata da e-distribuzione in data 8 giugno 2021 - il nulla osta di Snam è pervenuto in data 14 aprile 2023, dopo che solo in data 13 aprile 2023 il gestore aveva fornito le integrazioni richieste da Snam;

37. il reclamante sottolinea che il gestore non ha rispettato l'indicazione, trasmessa in data 18 gennaio 2023, che avrebbe ultimato i lavori entro la fine del mese di febbraio 2023;
38. Wedge Power afferma che la richiesta di connessione transitoria, attivata in data 12 luglio 2018, *“avrebbe dovuta essere temporanea, per consentire al suddetto impianto di entrare in funzione ed al contempo permettere a E-DISTRIBUZIONE S.P.A. di completare la costruzione della cabina primaria “CUNEO EST”, le cui autorizzazioni furono ottenute dalla Scrivente Società e volturate ad ENEL E-DISTRIBUZIONE S.P.A. a metà dell’anno 2017”*;
39. il reclamante lamenta che *“la connessione mediante POD virtuale ha comunque cagionato gravi danni (...) a titolo esemplificativo: perdita certificati bianchi, sovrautilizzo di apparati di terzi”*; inoltre, *“non avrebbe permesso, per contro, alla centrale A (e quindi a WP) di essere “elettricamente” autonoma con vari problemi”*. A tal proposito, il reclamante afferma che lo *“shock energetico della seconda metà del 2021 ha comportato un esponenziale aumento dei costi delle materie prime”*, ma Wedge Power *“non ha potuto fare le giuste pressioni sulla controparte, danneggiando i rapporti commerciali e causando perdite economiche che in pochi mesi (luglio-dicembre 2021) hanno raggiunto i 750.000 Euro”*;
40. pertanto, Wedge Power chiede l'erogazione dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 2 del TICA per il ritardo del gestore nella realizzazione e attivazione della connessione del proprio impianto di produzione.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

41. e-distribuzione eccepisce che *“non sussiste alcun'inadempienza in ordine a presunti ritardi nella connessione dell'impianto di produzione della reclamante”* e, pertanto, non ravvisa i presupposti *“per erogare un indennizzo automatico”*;
42. *in primis*, il gestore afferma che *“l'attivazione della CP Cuneo Est, da parte di Terna, si è perfezionata solo in data 2 novembre 2021, come riportato nella comunicazione di Terna acquisita da ED in data 3 novembre 2021, con prot. E-DIS-03112021-0942696. Pertanto, fino al 2 novembre 2021 ED non poteva procedere con il passaggio all'asset definitivo di rete in quanto doveva aspettare la conclusione dei lavori in capo a Terna”*;
43. di conseguenza, sottolinea e-distribuzione, *“anche se si calcolassero, a titolo puramente esemplificativo, i 480 giorni lavorativi dalla data di ultimazione delle opere RTN (2 novembre 2021), il termine ultimo per la realizzazione della connessione sarebbe stato il 25 settembre 2023, data successiva alla connessione definitiva avvenuta il 12 giugno 2023”*;
44. il gestore rammenta, inoltre, che *“con la lettera di accettazione preventivo (...) il produttore aveva assunto l'onere di farsi carico dell'intero iter autorizzativo comprensivo sia dell'impianto di produzione che dell'impianto di rete e per le autorizzazioni all'esercizio delle opere di rete per la connessione, compresi gli eventuali interventi sulla RTN, prendendo atto che il titolare delle autorizzazioni avrebbe dovuto essere la società e-distribuzione S.p.A.”*;

45. con riferimento, invece, al *“mancato rispetto del termine di fine attività riportato nella ns. precedente nota prot. ED-18/01/2023-O0002458 (fine febbraio 2023)”*, e-distribuzione segnala che *“purtroppo tale spiacevole circostanza è riconducibile ad alcune criticità emerse con uno degli enti coinvolti dal relativo iter autorizzativo: in particolare, lo scorso gennaio, nel corso della fase esecutiva dei lavori a ns. carico, tale soggetto - dal quale erano state già peraltro ottenute le previste autorizzazioni - ha infatti bloccato il prosieguo delle attività, dichiarando decaduti i permessi già rilasciati in precedenza e chiedendo un'ulteriore integrazione progettuale alla scrivente. Solamente a valle di tale integrazione la citata società, proprietaria di alcune infrastrutture interferenti con gli impianti di rete incorso di realizzazione, ha acconsentito in via definitiva alla rimozione dei vincoli di propria pertinenza”*;
46. il gestore precisa di *“essersi fatto carico delle richieste di autorizzazione intervenute nel corso dei lavori che interferivano con altri enti (Snam e RFI), pur essendo di competenza del produttore come da preventivo accettato, in un'ottica proattiva al fine di procedere più speditamente con la connessione”*;
47. in particolare, *“per quanto attiene l'autorizzazione rilasciata da RFI con Prot. P\2023\0001089 del 10/02/2023, si precisa che la medesima è successiva al precedente rilascio di RFI, avvenuto con Prot. P\2017\00026569 del 18/10/2017 e pervenuto alla scrivente in data 04/01/2018”*;
48. riguardo, invece, alla sopracitata *“società, proprietaria di alcune infrastrutture interferenti con gli impianti di rete incorso di realizzazione”*, e-distribuzione afferma che il nulla osta per l'esecuzione delle opere in capo al gestore in presenza del metanodotto interferito è stato rilasciato da Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito Snam) in data 14 aprile 2023;
49. il gestore sottolinea, inoltre, che la connessione transitoria mediante POD virtuale è stata richiesta dal reclamante e che e-distribuzione ha acconsentito a tale richiesta, pur non avendone l'obbligo, per permettere al produttore di connettere l'impianto di produzione in tempi rapidi in attesa che i lavori di costruzione della cabina primaria Cuneo Est fossero eseguiti;
50. il gestore evidenzia che *“la modalità di connessione transitoria effettuata a decorrere dal 12/07/2018, previa sottoscrizione di specifica convenzione siglata tra e-distribuzione S.p.A. e AGC, in conformità ai disposti normativi contemplati dal Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), ha garantito alla reclamante l'immissione della potenza complessiva richiesta nella domanda di connessione T0734976 (ID 91451723) e pari a 4.700 kW”*; pertanto, *“non è dato sapere quali pregiudizi ovvero limitazioni abbia subito la reclamante in pendenza di una connessione che garantiva l'immissione totale della produzione”*;
51. e-distribuzione sottolinea che *“per quanto attiene, poi, alle considerazioni relative al contratto di fornitura sottoscritto in data 25.05.2015 tra la WP e la AGC, (...) non vi è alcuna fondata correlazione tra la connessione dell'impianto di produzione eseguita da ED nei tempi prescritti dal TICA con la esigenza manifestata da WP di mantenere inalterati i rapporti contrattuali con AGC pur in presenza di condizioni economiche ritenute da quest'ultima sfavorevoli in relazione al contratto di fornitura in essere”*;



52. il gestore rappresenta, infine, che *“al momento non risulta adempiuta la sottoscrizione delle servitù di cabina di consegna, che rientra tra le opere necessarie indicate nella specifica tecnica allegata al preventivo, e che, in merito alle medesime, il reclamante non ha mai inviato la dichiarazione di fine opere strettamente necessarie, trasmettendo solo in data 14 marzo 2018 la dichiarazione di fine lavori dell’impianto di produzione”*.
53. pertanto, e-distribuzione, confidando nella legittimità della propria condotta, chiede che il reclamo sia respinto.

**VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

54. Il *thema decidendum* della controversia oggetto della presente decisione consiste nell’accertare se, con riferimento alla STMG indicata nel preventivo per la connessione avente codice di rintracciabilità T0734976, il gestore abbia realizzato la connessione nel rispetto o meno del tempo di realizzazione della stessa, definito dall’articolo 10, comma 1 del TICA. Al riguardo, si evidenzia che nel preventivo in questione è stato previsto anche il coordinamento con Terna, ai sensi dell’articolo 35 del TICA, ai fini della realizzazione di opere sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per la connessione dell’impianto oggetto della richiesta di connessione;
55. in via preliminare, si rileva che - in attesa della realizzazione e dell’attivazione della connessione in parola, avvenute rispettivamente in data 11 luglio 2023 ed in data 12 luglio 2023 - il gestore ha acconsentito alla richiesta del reclamante di connettere in via transitoria l’impianto di produzione, a decorrere dalla data del 12 luglio 2018, per l’intero valore di potenza in immissione richiesto dal reclamante e per il tramite di un punto di connessione non direttamente connesso alla rete del gestore (cd. punto di connessione virtuale o POD virtuale);
56. al riguardo, si precisa che, sia la connessione transitoria, sia la connessione con POD virtuale sono casistiche non direttamente disciplinate dalla regolazione vigente, bensì definite sulla base di accordi privati tra utente e gestore di rete autonomamente determinati, fermo restando che l’Autorità prende atto della realizzazione di tali casistiche, rimesse alla facoltà dei gestori di rete, salvo le valutazioni tecniche che i medesimi gestori di rete devono effettuare per garantire che tali fattispecie non compromettano l’erogazione in termini di sicurezza, qualità e continuità dei diversi servizi per i quali i medesimi gestori sono responsabili in veste di soggetti concessionari;
57. pertanto, non si ravvisano in proposito limiti all’autonomia privata non avendo la regolazione ritenuto di introdurli in modo espresso. In secondo luogo, i soggetti coinvolti sono per definizione imprenditori e, quindi, non soggetti deboli che l’ordinamento debba in qualche modo tutelare. In terzo luogo, pattuizioni come quelle in esame, essendo il mercato elettrico in linea di principio liberalizzato, non sono, di per sé, idonee a pregiudicare l’interesse pubblico sotto il profilo “dell’accesso alla rete elettrica” che, come noto, l’art. 9 del decreto legislativo 79/99 ed il TICA si preoccupano di garantire. Ciò in quanto in astratto tali accordi potrebbero essere utili o addirittura necessari ad anticipare i tempi di connessione, se

pur in modalità transitoria e con i relativi limiti che essa comporta, garantendo al sistema una risorsa aggiuntiva (cfr., in termini, le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2019, n. 7203, n. 7204 e n.7205);

58. pertanto, non rientra nella potestà cognitiva propria della funzione giustiziale dell’Autorità la sopradescritta questione della connessione transitoria mediante POD virtuale, in quanto tale casistica viene disciplinata direttamente da rapporti contrattuali definiti direttamente dalle parti interessate, non essendo oggetto diretto di regolazione da parte dell’Autorità;
59. di conseguenza, ove il reclamante si ritenga danneggiato dalla condotta del gestore in merito alla citata connessione transitoria, l’intera questione (comprese le istanze di natura risarcitoria) potrà eventualmente essere fatte valere dall’interessato nella competente sede giurisdizionale;
60. passando al merito della questione, si evidenzia che - come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera mm) del TICA - il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione, al netto del tempo necessario per l’ottenimento di eventuali atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, come previsto dall’articolo 10, comma 4 del TICA;
61. nel corso dell’istruttoria è emerso che il reclamante non ha trasmesso al gestore la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti. Come noto, la data di ricevimento della suddetta comunicazione è, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f) del TICA, la data di completamento dei lavori sul punto di connessione da cui far decorrere il conteggio del tempo di realizzazione della predetta connessione;
62. quanto sopra evidenziato è sufficiente per ritenere che non sussistono i presupposti per accertare il mancato rispetto da parte del gestore della tempistica prevista dal TICA per la realizzazione della connessione, in quanto il calcolo dei giorni non può materialmente essere effettuato non essendo emerso in sede istruttoria il *dies a quo* da cui far decorrere il calcolo del tempo di realizzazione della connessione;
63. pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni precedentemente descritte, il reclamo risulta infondato, non essendo imputabile al gestore alcun ritardo nella realizzazione della connessione di un impianto da fonte idrocarburi fossili, associato al POD IT001E02514569, prevista dal preventivo per la connessione avente codice di rintracciabilità T0734976 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti affinché il gestore sia tenuto a corrispondere al reclamante l’indennizzo automatico previsto dall’articolo 14, comma 2 del TICA;
64. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

## **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Wedge Power S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione avente codice di rintracciabilità T0734976;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

10 luglio 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*